



**STATUTO DELLA FONDAZIONE
COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA**

*Approvato dalla Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo 12 marzo 2018*

TITOLO I - SCOPI - SEDE - ATTIVITA'.

Art. 1

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena, istituita per iniziativa del sacerdote Conte Paolo Boschetti il 25 novembre 1626 con il titolo di "Collegium Nobilium Beatae Virginis et Sancti Caroli" per i figli dei nobili d'Italia e stranieri, poi aperto ai giovani che intendono percorrere la carriera degli studi, si propone ora la formazione civile, intellettuale, professionale e religiosa dei giovani, anche oltre il compimento del corso degli studi, e l'elaborazione e la diffusione della cultura con particolare riferimento alle scienze filosofiche, umane, sociali e religiose.

La Fondazione ha sede in Modena.

Art. 2 La Fondazione opera senza fini di lucro, ispirando la sua conduzione a criteri di efficienza gestionale economica e finanziaria orientati al miglior perseguimento delle finalità istituzionali indicate all'articolo precedente.

Art. 3 Il raggiungimento degli scopi statuari è perseguito attraverso la gestione del Collegio Universitario come scopo primario ed esclusivo dell'ente.

Quali attività collegate in ambito culturale, di ricerca e formazione affiancate alla gestione del Collegio Universitario, la Fondazione Collegio San Carlo gestisce e organizza anche:

- a) la Scuola internazionale di Alt Studies, finalizzata alla ricerca e alla formazione post-laurea in ambito umanistico;
- b) la Biblioteca;
- c) il Centro Culturale;
- d) il Centro Studi Religiosi;
- e) attività dirette alla formazione permanente e iniziative culturali per l'approfondimento e l'aggiornamento sui problemi della società e del tempo (convegni di studio, pubblicazioni, dibattiti, ecc.);
- f) iniziative ed attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e architettonico dell'Ente;
- g) il patrimonio immobiliare, le cui risorse sono impiegate ai predetti fini;
- h) ogni altra iniziativa idonea a raggiungere i fini statuari.

Le attività predette, che verranno promosse e mantenute compatibilmente con le possibilità gestionali dell'Ente ed in relazione al numero utile di frequenze, potranno essere integrate o sostituite con nuovi corsi, iniziative ed attività.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può promuovere la costituzione di enti, comitati, consorzi e società o assumervi partecipazioni, nonché porre in essere convenzioni con istituzioni pubbliche e private anche estere.

Le eventuali attività commerciali, derivanti anche dal patrimonio della Fondazione, sono di carattere residuale rispetto ai fini perseguiti dall'Ente e, in ogni caso, funzionali al raggiungimento degli scopi per cui la Fondazione è stata istituita.

Art. 4

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori di conti.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE.

Art. 5

L'amministrazione della Fondazione è affidata a un Consiglio nominato con provvedimento del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) da due persone designate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- b) da due persone designate dall'Amministrazione comunale di Modena;
- c) da una persona designata dall'Arcivescovo "pro-tempore" di Modena;
- d) da una persona designata dall'Amministrazione provinciale di Modena.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono venire rinominati.

Art. 6

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario.

Art. 7

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno tre consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'o.d.g. e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria riconosciuta urgenza.

Art. 8

Il Consiglio non può deliberare se non siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro che deve essere conservato presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie dei verbali e gli estratti dei medesimi firmati dal Presidente e dal Segretario fanno fede di conformità all'originale.

Art. 9

Spetta al Consiglio:

- a) determinare gli indirizzi generali delle attività della Fondazione, dando le opportune indicazioni agli organi preposti alle stesse, nel rispetto della professionalità dei responsabili dei singoli settori di attività;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- c) provvedere alla nomina del Responsabile del Collegio universitario, che deve essere un sacerdote, secolare o religioso, o un diacono, o un laico insignito di un ministero ecclesiale e dei responsabili dei diversi settori di attività;
- d) provvedere alla nomina del Comitato scientifico per le attività culturali e di ricerca dell'Ente;
- e) definire le attribuzioni e le competenze del Comitato scientifico e dei responsabili dei diversi settori di attività tramite appositi regolamenti interni;
- f) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- g) deliberare su contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulla contrazione di passività, sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale o reale, su acquisti e vendite di beni mobili o immobili, sull'assunzione del personale di ogni categoria e grado e sui provvedimenti concernenti lo stesso, infine su ogni altro atto ed operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più consiglieri, nonché ad uno o più responsabili dei settori di attività, per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo i limiti massimi di valore e la durata della delega. In casi particolari e per oggetti o periodi di tempo determinati, può inoltre conferire, quando ciò torni a vantaggio della Fondazione, speciali incarichi al Presidente o ai consiglieri.

Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) ed f) del presente articolo.

Art. 10

Il Presidente rappresenta la Fondazione e ne ha la firma; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

Art. 11

Il Segretario del Consiglio di amministrazione redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e presiede le riunioni del Consiglio in caso di impedimento del Presidente.

TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTROLLI.

Art. 12

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

1. i beni immobiliari e mobiliari acquisiti a titolo oneroso o gratuito con l'impiego dei beni disponibili o per lascito o donazione;
2. i proventi delle attività offerte a terzi dietro corrispettivo;
3. le contribuzioni private o pubbliche connesse ai fini istituzionali;
4. ogni altro mezzo acquisito in conformità al presente Statuto.

Il Patrimonio immobiliare, costituito attraverso le disponibilità in essere, è gestito con criteri di corretta economicità gestionale e secondo opportunità di mercato, ferma la destinazione istituzionale dei suoi proventi.

Art. 13

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In relazione ad esso il Consiglio predispose un bilancio preventivo e consuntivo.

Quello consuntivo, costante di conto economico e di stato patrimoniale, è redatto con criteri di analiticità, prudenza e verità nel rispetto dei principi contabili di competenza, ed è illustrato da apposita relazione formulabile anche in termini di note integrative.

La contabilità consta di almeno una scrittura cronologica generale e dei conti di mastro e viene tenuta in coordinamento con le norme tributarie applicabili.

Art. 14

Gli utili patrimoniali e commerciali sono integralmente destinati all'incremento del patrimonio e al raggiungimento delle finalità dell'Ente e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei medesimi.

Art. 15

Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'amministrazione della Fondazione sono esercitate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca secondo le disposizioni del Codice civile concernenti le persone giuridiche di diritto privato.

Art. 16

La gestione contabile della Fondazione è anche soggetta al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri, nominato dal Consiglio per tre anni.

Il Presidente del Collegio deve risultare iscritto nel Registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio, nella sua attività, vigila sul rispetto delle norme legali e statutarie e sulla trasparenza e verità contabile, procedendo anche a verifiche di cassa con cadenza trimestrale, applica i principi e le tecniche previste dalla legge per il Collegio dei Sindaci delle società per azioni in quanto applicabili. Esso formula una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, che viene accluso allo stesso.

TITOLO IV - TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE.

Art. 17

Nel caso di trasformazione o liquidazione della Fondazione si applicano gli articoli 28, 30 e 31 del codice civile.